

CAPITOLO 12

LA FISCALITÀ INERENTE AL TRUST

SOMMARIO: **1. L'interpretazione del panorama normativo anteriore al d. lgs. 139/2024.** – 1.1. Il trust come *species* del *genus* “vincolo di destinazione”. – 1.2. L'istituzione e la dotazione del vincolo di destinazione (e del trust). – 1.2.1. L'evoluzione della posizione dell'Agenzia delle Entrate. – 1.2.2. Il percorso interpretativo compiuto dalla giurisprudenza. – 1.2.2.1. (*segue*) La “prima stagione” della Cassazione. – 1.2.2.2. (*segue*) La “seconda stagione” della Cassazione. – 1.2.2.3. (*segue*) La “terza stagione” della Cassazione. – 1.2.3. Le conclusioni raggiunte sulla tassazione dell'atto di dotazione del trust dalla Cassazione e dall'Agenzia delle Entrate. – 1.3. La tassazione delle attribuzioni ai beneficiari del trust. – **2. La riforma della tassazione del trust attuata con il d. lgs. 139/2024.** – 2.1. L'atto istitutivo del trust (e del vincolo di destinazione). – 2.2. L'atto di dotazione del trust (o del vincolo di destinazione). – 2.3. L'attribuzione al beneficiario del trust (o del vincolo di destinazione). – 2.4. L'opzione per la tassazione “in entrata”. – 2.4.1. La tassazione “in entrata” e l'applicazione di agevolazioni. – 2.4.2. L'applicazione dell'agevolazione “prima casa” (di cui all'art. 69, legge 342/2000). – 2.5. L'atto istitutivo del trust autodichiarato. – 2.6. La dotazione del trust da parte di soggetto residente all'estero o con beni esistenti all'estero o con atto formato all'estero. – 2.7. La dotazione effettuata dal trustee di un trust in un altro trust. – 2.8. L'atto di nomina e di cessazione di un trustee. – 2.9. L'atto di proroga della durata del trust. – 2.10. I trust istituiti prima del 1° gennaio 2025. – **3. Il trasferimento di azienda vincolata in trust non soggetto a imposta di donazione.** – 3.1. La tipologia dei trasferimenti agevolati. – 3.1.1. L'apporto di azienda in trust con opzione per la tassazione “in entrata”. – 3.2. Il soggetto autore del trasferimento agevolato. – 3.3. I soggetti beneficiari del trasferimento agevolato. – 3.3.1. Unicità o pluralità di beneficiari del trasferimento agevolato. – 3.4. L'azienda oggetto del trasferimento agevolato. – 3.5. La decadenza dall'agevolazione per mancata prosecuzione dell'attività d'impresa. – 3.5.1. Il conferimento dell'azienda in società. – 3.5.2. L'alienazione dell'azienda o di singoli suoi rami. – 3.5.3. La cessazione dell'attività imprenditoriale per causa di forza maggiore. – 3.5.4. Le conseguenze della decadenza dall'agevolazione. – **4. Il trasferimento di quota di partecipazione al capitale di società vincolata in un trust non soggetto a imposta di successione e donazione.** – 4.1. La tipologia dei trasferimenti agevolati. – 4.1.1. L'apporto in trust di quote di partecipazione con opzione per la tassazione “in entrata”. – 4.2. Il soggetto autore del trasferimento agevolato. – 4.3. I soggetti beneficiari del trasferimento agevolato. – 4.3.1. Unicità o pluralità di beneficiari del trasferimento agevolato. – 4.4. Il trasferimento

di quota di partecipazione in società di capitali. – 4.4.1. Il concetto di “controllo”. – 4.4.2. Il patto parasociale. – 4.4.3. La “acquisizione” del controllo. – 4.4.4. La “integrazione” del controllo. – 4.4.5. La titolarità “indiretta” di una quota di partecipazione e il conseguente controllo “indiretto” di una società. – 4.4.6. Il “controllo in comunione”. – 4.4.7. Il frazionamento della quota di partecipazione di controllo. – 4.5. La decadenza dall’agevolazione per mancato mantenimento del controllo. – 4.5.1. La cessione della quota di partecipazione. – 4.5.2. La divisione della quota di partecipazione. – 4.5.3. Il conferimento in società della quota di partecipazione. – 4.5.4. La trasformazione della società partecipata. – 4.5.5. La fusione e la scissione della società partecipata. – 4.5.6. L’aumento di capitale della società partecipata. – 4.6. Il trasferimento di quota di partecipazione (di qualsiasi entità) in società di persone. – 4.6.1. Il “mantenimento della titolarità del diritto”. – 4.7. La rilevanza dell’esercizio di attività d’impresa da parte della società partecipata (e il caso delle società semplici). – 4.8. La partecipazione in società con sede non in Italia. – 4.9. Le conseguenze della decadenza dall’agevolazione. – **5. La tassazione dell’attività del trustee.** – 5.1. L’applicabilità dell’agevolazione “prima casa” all’acquisto effettuato dal trustee. – 5.2. L’agevolazione “prima casa” e la “impossidenza” del trustee e del disponente. – 5.3. La perdita dell’agevolazione “prima casa” a causa di un apporto in trust. – 5.4. L’applicazione del principio del “prezzo-valore” all’acquisto del trustee. – **6. La rilevanza dell’apporto di beni al trust sotto il profilo delle imposte sui redditi.** – 6.1. La tassazione dei redditi prodotti dal patrimonio vincolato in trust. – 6.2. Il trust e l’obbligo di “monitoraggio fiscale”. – 6.3. La plusvalenza per cessione del bene immobile (già) vincolato in trust.

1. L’INTERPRETAZIONE DEL PANORAMA NORMATIVO ANTERIORE AL D. LGS. 139/2024

Anteriormente alla riforma recata dal d. lgs. 18 settembre 2024, n. 139⁽¹⁾, il perimetro applicativo dell’imposta di successione e donazione era configurato mediante la combinazione delle norme recate:

- dall’art. 1, comma 1, TUS, per il quale (nel testo in allora vigente) *«[l’]imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di*

⁽¹⁾ - Intitolato “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA” e applicabile (art. 9, comma 3, d. lgs. 139/2024) *«agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire»* dal 1° gennaio 2025 *«nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data»*.

beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi»;

- dall'art. 2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262⁽²⁾, il quale, nel re-istituire l'imposta di successione e donazione⁽³⁾, aveva sancito che essa si dovesse applicare (oltre che ai «trasferimenti di beni e diritti per causa di morte» e «per donazione») anche ai «trasferimenti di beni e diritti [...] a titolo gratuito» e alla «costituzione di vincoli di destinazione».

L'espressione normativa contenuta nel predetto art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, imponeva, quindi, due necessarie riflessioni:

a) la legge alludeva ai «vincoli di destinazione» e, pertanto, si trattava di comprendere quando ci si trovasse in presenza di queste situazioni (e, in particolare, se l'atto di dotazione del trust – non espressamente menzionato nella normativa predetta – rientrasse, o meno, in questo ambito);

b) essendo sancito, nell'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, che l'imposta di successione e donazione dovesse applicarsi sia ai «trasferimenti» a «causa di morte, per donazione o a titolo gratuito» sia alla «costituzione di vincoli di destinazione», ci si poneva il dubbio se l'espressione «costituzione di vincoli di destinazione» implicasse che l'imposta di successione e donazione (i) dovesse applicarsi (come, a prima vista, poteva sembrare) alla mera istituzione del vincolo di destinazione in sé e per sé oppure se (ii) dovesse applicarsi limitatamente ai casi in cui si fosse in presenza di «trasferimenti», correlati o connessi alla (oppure provocati dalla) «costituzione di vincoli di destinazione» (invero, non necessariamente quando si istituisce un vincolo di destinazione, si pone in essere un «trasferiment[o]») oppure se, infine, (iii) dovesse applicarsi solamente nei casi in cui si fosse in presenza non solo di un «trasferiment[o]», ma di un «trasferiment[o]» che comportasse uno stabile incremento patrimoniale a titolo gratuito di un soggetto diverso da quello che avesse imposto un vincolo di destinazione su determinati beni o diritti.

⁽²⁾ - Intitolato «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286.

⁽³⁾ - L'imposta di successione e donazione era stata «soppressa» dall'art. 13, comma 1, legge 18 ottobre 2001, n. 383 (intitolata «Primi interventi per il rilancio dell'economia»).

1.1. IL TRUST COME SPECIES DEL GENUS “VINCOLO DI DESTINAZIONE”

Di regola, un soggetto acquisisce un diritto (ad esempio: il diritto di proprietà di una casa) in quanto interessato a divenirne titolare, al fine di esercitare le facoltà che da quel diritto gli derivano (ad esempio, con riferimento all’acquisto del diritto di proprietà di un’abitazione: abitare la casa, concederla in locazione a terzi, concederla in comodato a un familiare, effettuare un “investimento”, ristrutturarla o demolirla per realizzarne una con caratteristiche migliori o diverse al fine del suo utilizzo diretto o della sua rivendita, eccetera).

L’insieme dei diritti di titolarità di un soggetto (il “lato attivo” del suo patrimonio, il quale è composto, oltre che dai suoi rapporti giuridici “attivi”, anche dai suoi rapporti giuridici “passivi”: questi ultimi sono le situazioni in cui un soggetto si trova in una situazione di “obbligo” o di “soggezione”) è, pertanto, primariamente *destinato* a soddisfare gli interessi di quel soggetto: quando un soggetto acquisisce un diritto, ciò infatti solitamente accade perché tale soggetto intende perseguire l’obiettivo di appagare un interesse che quell’acquisizione consente appunto di soddisfare, in tutto o in parte.

La legge, d’altro canto, stabilisce (art. 2740, cod. civ.) che «*tutti i [...] beni presenti e futuri*» appartenenti a un dato soggetto rispondono «*dell’adempimento delle obbligazioni*» di quello stesso soggetto, a meno che «*dalla legge*» siano consentite «*limitazioni [di tale] responsabilità*»: in altre parole, il patrimonio attivo di ogni soggetto è *destinato* dalla legge (oltre che a soddisfare gli interessi personali di quel soggetto, anche) alla soddisfazione delle ragioni di suoi eventuali creditori.

La *destinazione* del patrimonio alla quale finora si è fatto riferimento si può quindi definire, per brevità, come *destinazione* “generale” del patrimonio attivo appartenente a un dato soggetto: da un lato, nel suo personale interesse e, d’altro lato, a garanzia delle pretese dei suoi eventuali creditori.

Osservando il panorama legislativo italiano, si rilevano, peraltro, anche norme che permettono di notare come il patrimonio di un dato soggetto, per una sua parte, possa essere orientato anche a una sua *destinazione* “particolare”. Si allude, ad esempio (limitando l’osservazione a fattispecie desumibili dal Codice civile):

a) al fatto che «[c]iascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia» (art. 167, comma 1, cod. civ.), con l'effetto che «[l']esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia» (art. 170, cod. civ.);

b) al fatto che il chiamato a un'eredità può accettarla con il «beneficio d'inventario» (art. 484, cod. civ.), con l'effetto che (art. 490, cod. civ.), con ciò, si tiene «distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede» e, «[c]onseguentemente: 1) l'erede conserva verso la eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; 2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; 3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunci»;

c) al fatto che la «società» per azioni «può [...] costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare» (art. 2447-bis, cod. civ.), con l'effetto che (art. 2447-quinquies, comma 1, cod. civ.) «i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti»;

d) al fatto che, mediante «atti in forma pubblica», determinati «beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri» possono essere «destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche», con l'effetto che i «beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo

comma» cod. civ. «*solo per debiti contratti per tale scopo»* (art. 2645-ter, cod. civ.)⁽⁴⁾.

In tutti i casi appena sopra elencati, nell'ambito del patrimonio "generale" di un dato soggetto, viene, dunque, "isolata" una data area di situazioni giuridiche le quali hanno, appunto, una *destinazione* "particolare"; questa particolare destinazione, per comando della legge, comporta che dette situazioni *destinate* sono sottratte alle sorti in cui incorre il patrimonio "generale" appartenente al soggetto che ne è titolare, in quanto tali situazioni *destinate* sono oggetto di vicende giuridiche *specifiche* (diverse, cioè, da quelle inerenti al suo patrimonio "generale").

Quando, dunque, si parla di un "atto istitutivo di un vincolo di destinazione" si intende l'atto mediante il quale si imprime (ove la legge lo consenta) una *particolare destinazione* a un dato bene (o a un dato diritto, a una data situazione o a un dato rapporto giuridico) o a un dato insieme di beni (o di diritti, di situazioni o di rapporti giuridici). Più tecnicamente, sono atti istitutivi di un vincolo di destinazione «i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi»⁽⁵⁾.

Anche il trust senz'altro rientra in questo contesto⁽⁶⁾, potendosi pianamente ritenere che, nel *genus* dei vincoli di destinazione, una

⁽⁴⁾ - Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Quesito Civile n. 2-2021/C, *Atto di destinazione ex 2645 ter: fattispecie*, in *CNN Notizie* del 29 gennaio 2021.

⁽⁵⁾ - Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, secondo la quale, inoltre, «seppur con effetti diversi, il vincolo di destinazione si realizza, ad esempio, nelle seguenti ipotesi: costituzione di un trust; stipula di un negozio fiduciario; costituzione di un fondo patrimoniale (articolo 167 del codice civile); costituzione, da parte di una società, di un patrimonio destinato ad uno specifico affare (articolo 2447-bis del codice civile). L'effetto segregativo, conseguente alla costituzione del vincolo di destinazione, consiste nel far confluire i beni vincolati in un patrimonio separato rispetto al patrimonio del disponente, il quale ne perde la libera disponibilità».

⁽⁶⁾ - Cfr., ad esempio, Cass. 12 settembre 2019, n. 22758 (sulla quale cfr. BUSANI, *Il trust nato per la beneficenza sconta l'imposta proporzionale*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 ottobre 2019), in *Giur. Comm.*, 2021, 2, 338, con nota di CECCI, *Charitable trust e imposta sulle successioni e donazioni*, in *One Fiscale*, Wolters Kluwer; in *Notariato*, 2019, 6, 695; in *Trust*, 2020, 3, 316, «nell'ambito concettuale dei "vincoli di destinazione" [...] va ricondotto anche il negozio giuridico denominato trust, istituto di derivazione anglosassone, riconosciuto

species ben possa essere quella del trust. Infatti, per effetto dell'istituzione del trust, (i) i beni e i diritti vincolati in trust fuoriescono dal patrimonio "generale" del soggetto disponente e (ii) nell'ambito della "sfera giuridica" del trustee (sia questi un soggetto diverso dal disponente o sia il disponente stesso che autodichiara il trust) e, cioè, dell'insieme dei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, si formano due "aree" nettamente separate⁽⁷⁾:

- l'una è quella che racchiude il patrimonio "generale" del trustee (vale a dire quello di cui il trustee è titolare personalmente e non nella sua qualità di trustee), il quale è soggetto all'applicazione, tra l'altro, della normativa di cui al predetto art. 2740, cod. civ.;

- l'altra è quella che racchiude il patrimonio vincolato in trust (pure soggetta, beninteso, alla normativa di cui all'art. 2740, cod. civ., ma limitatamente alle ragioni di credito che si originino in relazione all'attività gestoria del trustee e al patrimonio sottoposto al vincolo del trust) e, cioè, il patrimonio *destinato* all'attuazione dello scopo per il quale il trust è stato istituito (e che è stato sottoposto al vincolo del trust dal disponente all'atto dell'istituzione del trust oppure anche con atti di apporto – effettuati dal disponente e/o da soggetti diversi dal disponente – successivi alla stipula dell'atto istitutivo del trust).

Traducendo tutto questo ragionamento in linguaggio tributario, alla luce della normativa recata dal d.l. 3 ottobre 2006, n. 262⁽⁸⁾, si raggiunse, da un lato, la definitiva convinzione che l'atto di dotazione del trust (e, in generale, l'atto istitutivo di un qualsiasi altro vincolo di destinazione) fosse materia sottratta all'applicazione dell'imposta di registro (invero, prima della legge 18 ottobre 2001, n. 383⁽⁹⁾, che sopprime temporaneamente l'imposta di successione e donazione, si era sviluppato un notevole dibattito sul punto se l'atto

nell'ordinamento giuridico italiano per effetto della ratifica della Convenzione de l'Aia del 1° luglio 1985 con L. n. 364 del 1989».

⁽⁷⁾ - La materia inerente all'effetto di separazione patrimoniale che l'istituzione del trust provoca, è oggetto di compiuta trattazione, in particolare, nell'apposito paragrafo 7.2. del Capitolo 1 del presente volume, cui, pertanto, si fa rinvio.

⁽⁸⁾ - Intitolato "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" e convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286.

⁽⁹⁾ - Intitolata "Primi interventi per il rilancio dell'economia".

di dotazione del trust fosse da assoggettare a imposta di registro o a imposta di donazione)⁽¹⁰⁾; ma, d'altro lato, si originò la questione⁽¹¹⁾ se, riferendosi l'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, alla «*costituzione di vincoli di destinazione*» (e, quindi, anche all'atto di istituzione del trust), fosse soggetta a imposta di donazione la mera istituzione di un trust oppure se il presupposto applicativo dell'imposta di donazione si verificasse solamente se, in relazione all'istituzione di un trust, si concretasse in capo a un dato soggetto (vale a dire, in capo ai beneficiari del trust, in quanto destinatari delle attribuzioni del trustee), in ottemperanza alle regole dettate dal disponente nell'atto istitutivo del trust, per effetto di un atto traslativo posto in essere dal trustee, uno stabile e definitivo incremento patrimoniale a titolo gratuito (il che, invero, è il *proprium* dell'imposta di donazione)⁽¹²⁾.

⁽¹⁰⁾ - Cfr., ad esempio, Comm. Trib. Prov. Treviso, 29 marzo 2001, n. 27, in *Boll. Trib.*, 2002, 151, secondo cui «il conferimento di un patrimonio immobiliare in un trust da parte di un disponente (settlor) affinché un gestore (trustee), titolare della proprietà legale, possa liberamente gestirlo a favore di determinati beneficiari costituisce un concreto impoverimento del medesimo disponente. Pertanto, si presenta legittima l'applicazione dell'imposta di donazione sul valore dei beni riferito all'usufrutto»; Comm. Trib. Prov. Lodi, 5 novembre 2001, n. 135, in *Dir. Prat. Trib.*, 2002, II, 278, secondo cui «l'atto costitutivo del trust non può considerarsi né una donazione, difettandone la causa (e non solo quindi l'*animus donandi*), né un atto a titolo oneroso, perché non vi è un corrispettivo: esso è un atto a titolo gratuito di intestazione al trustee di poteri ed oneri relativi all'amministrazione e gestione di beni, con vincolo di destinazione dei beni medesimi ad esclusivo vantaggio del beneficiario. Il momento dispositivo a favore del "trustee" va allora tenuto distinto da quello, successivo, di trasferimento dei diritti in capo ai beneficiari. L'imposta da applicare è quella della legge di registro, certamente applicabile ad atti a titolo gratuito, esattamente riferita alla categoria residuale di cui all'art. 9 della tariffa, parte prima, della legge sull'imposta di registro».

⁽¹¹⁾ - Cfr., ad esempio, FEDELE, «*Vincoli di destinazione*» e *imposte sui trasferimenti della ricchezza; una infelice scelta legislativa: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2019, I, 1; GIUSTI, *L'imposizione indiretta sui vincoli di destinazione*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2019, 4, 1524; SALVINI, *L'imposta sui vincoli di destinazione*, in *Rass. Trib.*, 2016, 4, 925; ZAGÀ, *L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2010, 5, 839.

Cfr. anche CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 58-2010/T del 21 gennaio 2011, *La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette*, in *CNN Notizie*, 18 aprile 2011 (sul quale cfr. BANCONE-LA BARBERA, *Imposta di successione e donazione sugli atti di destinazione e i trusts: una partita ancora aperta*, in *Corr. Trib.*, 2011, 24, 1979); CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 132-2015/T dell'1 e 2 ottobre 2015, *L'imposizione indiretta sui vincoli di destinazione: nuovi orientamenti e prospettive interpretative*, in *CNN Notizie* del 26 novembre 2015.

⁽¹²⁾ - Cfr. CONTRINO, *Commento all'art. 9, Tariffa Parte I, d.P.R. 131/1986*, in Marongiu (a cura di), *Imposta sul valore aggiunto e Imposte sui trasferimenti*, in Falsitta-Fantozzi-Marongiu-Moschetti (a cura di), *Commentario breve alle leggi tributarie*, Tomo IV, Padova, 2011, 1051, secondo cui «Il tributo successorio ha subito un ampliamento della sfera applicativa - che

1.2. L'ISTITUZIONE E LA DOTAZIONE DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE (E DEL TRUST)

Anteriormente alla legge di riforma recata dal d. lgs. 139/2024, se, da un lato, l'atto istitutivo del trust, essendo privo di «*contenuto patrimoniale*» (nel senso di cui all'art. 9, Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131⁽¹³⁾, e all'art. 11, TP1)⁽¹⁴⁾, veniva considerato carente di alcuna rilevanza tributaria al di là dell'applicazione (ipotizzando un atto redatto per scrittura privata autenticata o per atto pubblico)⁽¹⁵⁾ della mera imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, TP1)⁽¹⁶⁾, d'altro lato, l'atto di dotazione del trust (quello, cioè, con il quale si individuano i beni e i diritti oggetto di vincolo in trust), comportando appunto l'originazione di un «vincolo di destinazione», doveva – come già sopra accennato – essere valutato, dal punto di vista tributario, sotto il profilo dell'art. 2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262⁽¹⁷⁾, il quale disponeva appunto

copre, adesso, anche gli atti gratuiti di trasferimento e, appunto, i vincoli di destinazione - ma non un mutamento del suo assetto strutturale. Con la conseguenza che «la locupletazione del soggetto passivo senza sacrificio alcuno, pur se diversamente apprezzata in ragione dei vincoli relazionali col disponente, continua a rappresentare l'oggetto dell'imposta sulle successioni e donazioni, ossia la forza economica che legittima il prelievo»: il tributo è pertanto applicabile solo se, e quando, si verifica un effettivo arricchimento da parte di un soggetto diverso dal costituente [...]. Non ogni costituzione di un «vincolo di destinazione» comporta pertanto l'applicazione del tributo successorio, ma solo quella che determina un effettivo accrescimento della sfera patrimoniale di un soggetto diverso dal disponente».

(13) - Il d.P.R. 131/1986 reca il testo unico dell'imposta di registro; d'ora innanzi, a esso ci si riferisce con l'acronimo «TUR». Alla Tariffa Parte Prima allegata al TUR d'ora innanzi ci si riferisce con l'acronimo «TP1», mentre alla Tariffa Parte Seconda allegata al TUR d'ora innanzi ci si riferisce con l'acronimo «TP2».

(14) - Per la compiuta trattazione dell'argomento inerente al significato da attribuire all'espressione «*contenuto patrimoniale*» si fa rinvio a BUSANI, *Imposta di registro. Imposte ipotecaria e catastale. Imposta sostitutiva sui finanziamenti. Imposta sulle transazioni finanziarie*, Milano, 2022, 2905.

(15) - Se, invece, si ipotizza la scrittura privata non autenticata, l'obbligo di registrazione (sempre con l'imposta in misura fissa) si ha solo «in caso d'uso», ai sensi dell'art. 4, TP2.

(16) - Cfr. Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, secondo cui, con «riferimento all'ipotesi in cui i beni siano costituiti in trust successivamente all'istituzione del trust medesimo», «l'istituzione del trust è un atto privo di contenuto patrimoniale, da assoggettare, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR». Nel medesimo senso cfr. la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022.

(17) - Intitolato «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286.

che «*l'imposta sulle successioni e donazioni*» di cui al d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346⁽¹⁸⁾, si doveva imprimere (oltre che sui «*trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito*») anche sulla «*costituzione di vincoli di destinazione*»⁽¹⁹⁾.

Con riguardo all'interpretazione di questa norma, il tema che si poneva era, dunque, quello di comprendere se, quando in essa si parlava di «*costituzione di vincoli di destinazione*», se ne parlasse “in sé e per sé” (e, cioè, si alludesse alla mera istituzione del vincolo di destinazione) oppure se la legge fosse da interpretare nel senso che l'imposta di donazione in tanto si dovesse applicare in quanto, in dipendenza della avvenuta «*costituzione di vincoli di destinazione*», si fosse verificato «un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale»⁽²⁰⁾ a favore di un soggetto, il quale, appunto, si trovasse a essere perciò beneficiario dell'attuazione del vincolo di destinazione.

Invero, l'imposta di donazione evidentemente presuppone un'attribuzione patrimoniale che provoca un immediato decremento del patrimonio del donante e un corrispondente (stabile e definitivo) incremento del patrimonio del donatario: se, dunque, un tale incremento non sussista, non è possibile ipotizzare l'applicazione di un'imposta il cui fulcro è proprio quello di operare un prelievo correlato ai vantaggi che un soggetto consegue senza che da parte sua vi sia da effettuare (il che renderebbe l'atto non più a titolo gratuito, ma a titolo oneroso) alcuna controprestazione rispetto al vantaggio conseguito.

Ne derivava, anteriormente alla legge di riforma del 2024, che se si osservavano:

a) l'istituzione del trust “autodichiarato”, nel quale, cioè, non vi fosse alcun effetto traslativo, ma una mera destinazione al trust di una parte del “patrimonio generale” del disponente (e, pertanto,

(18) - Il d.lgs. 346/1990 reca il testo unico dell'imposta di successione e donazione; d'ora innanzi, a esso ci si riferisce con l'acronimo “TUS”.

(19) - Secondo la predetta Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, nella categoria dei vincoli di destinazione «sono riconducibili i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi».

(20) - Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022.

l'istituzione di un "patrimonio destinato" *a latere* del suo "patrimonio generale") con assunzione della qualità di trustee da parte sua;

b) la trasmissione di beni e diritti a un trustee, allo scopo che essi andassero a formare il *trust fund*, vale a dire quel patrimonio separato, affiancato al "patrimonio generale" del trustee, che il trustee deve gestire per attuare il programma indicato dal disponente nell'atto istitutivo del trust;

non appariva plausibile ipotizzare una tassazione con l'imposta di donazione in questo momento istitutivo del patrimonio separato, poiché l'originazione della separazione patrimoniale (e la correlata attribuzione di beni al trustee per eseguire il programma del trust) rappresentano solamente lo strumento per la realizzazione di quel programma (e, quindi, un momento tributariamente neutrale, in quanto non espressivo di capacità contributiva⁽²¹⁾, tassabile

⁽²¹⁾ - Sulla natura "neutrale" di questo momento cfr., ad esempio, BUCCICO, *Problemathe fiscali per l'imposizione indiretta dei trust*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2016, 6, 2346; CONTRINO, *Riforme del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, I, 542; CONTRINO, *Il trasferimento di immobili in trust liberale è soggetto ad imposizione proporzionale di registro: note critiche su un recente arresto giurisprudenziale veneto (e sull'ondivaga posizione del fisco)*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2009, 496; CONTRINO, *Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione "creata" dalla Suprema Corte: osservazioni critiche*, in *Rass. Trib.*, 2016, 1, 30; CONTRINO, *Riforme del tributo successorio, atti di destinazione e trust familiari*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, I, 542; FEDELE, *Destinazione patrimoniale: criteri interpretativi e prospettive di evoluzione del sistema tributario*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo (Strumenti attuali e tecniche innovative)*, Milano, 2003, 293; FEDELE, *Il regime fiscale di successioni e liberalità*, in Rescigno (diretto da) e Ieva (coordinato da), *Trattato breve delle successioni e donazioni*, Padova, 2010, 593; GHINASSI, *I principi generali in tema di determinazione della base imponibile nell'imposta sulle successioni*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2009, II, 32; LUPOI, *L'Agenzia delle entrate ed i principi sulla fiscalità dei trust*, in *Corr. Trib.*, 2007, 2789; PLASMATI, *L'applicazione dell'imposta di donazione ai trusts liberali con beneficiari determinabili*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2011, 2, 299; SEMINO, *Prime considerazioni sulla fiscalità degli atti segregativi di beni in trust alla luce della nuova imposta sulle successioni e donazioni*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, I, 696; STEVANATO, *La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche*, in *Corr. Trib.*, 2007, 3, 247.

In particolare, secondo CONTRINO, *Commento all'art. 9, Tariffa Parte I, d.P.R. 131/1986*, in Marongiu (a cura di), *Imposta sul valore aggiunto e Imposte sui trasferimenti*, in Falsitta-Fantozzi-Marongiu-Moschetti (a cura di), *Commentario breve alle leggi tributarie*, Tomo IV, Padova, 2011, 1051, «Il tributo successorio ha subito un ampliamento della sfera applicativa - che copre, adesso, anche gli atti gratuiti di trasferimento e, appunto, i vincoli di destinazione - ma non un mutamento del suo assetto strutturale. Con la conseguenza che "la locupletazione del soggetto passivo senza sacrificio alcuno, pur se diversamente apprezzata in ragione dei vincoli relazionali col disponente, continua a rappresentare l'oggetto dell'imposta sulle successioni e donazioni, ossia la forza economica che legittima il prelievo": il tributo è pertanto applicabile solo se, e quando, si verifica un effettivo arricchimento da parte di un

solamente con l'imposta di registro in misura fissa in termine fisso, ai sensi dell'art. 11, TP1, se si tratti di atto redatto nella forma della scrittura privata autentica o dell'atto pubblico⁽²²⁾, oppure solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, TP2, se si tratti di una scrittura privata non autenticata).

Questa carenza di capacità contributiva era intuita osservando che (con l'istituzione del trust autodichiarato non si verifica alcun trasferimento di beni e di diritti; e che nel trust traslativo) il patrimonio del trustee, in effetti, bensì si incrementa per effetto dell'apporto dei beni e dei diritti vincolati in trust da parte del disponente, ma non è a beneficio del trustee che il vincolo di destinazione viene istituito, in quanto il vincolo è preordinato a favorire la realizzazione del programma dettato dal disponente al trustee, cosicché l'incremento che si verifica nel patrimonio del trustee non è destinato a una sua stabile e definitiva permanenza in capo al trustee stesso⁽²³⁾, poiché la titolarità del patrimonio che questi consegue è invero finalizzata all'espletamento del compito che il trustee è obbligato a svolgere in

soggetto diverso dal costituente [...]. Non ogni costituzione di un "vincolo di destinazione" comporta pertanto l'applicazione del tributo successorio, ma solo quella che determina un effettivo accrescimento della sfera patrimoniale di un soggetto diverso dal disponente; se è così, per i trust appartenenti al *genus* dei trust commerciali (quali sono quelli con finalità liquidatoria o a scopo di garanzia o i trust finanziari, ecc.) non è possibile ravvisare alcun vincolo di destinazione e non è pertanto applicabile l'imposta sulle donazioni; per i trust di stampo liberale, invece, è ravvisabile un vincolo di tal fatta ma il tributo è dovuto soltanto nel momento in cui si concretizzi un trasferimento di ricchezza a favore di un soggetto terzo, con pagamento, nella fase iniziale di trasferimento dei beni in trust, della imposta di registro in misura fissa».

Si aderì invece alla tesi della immediata imponibilità dei trasferimenti al trustee (in ragione del fatto che la legge espressamente indicava l'instaurazione del vincolo di destinazione come presupposto di imponibilità) in GAFFURI G., *L'imposta sulle successioni e donazioni, trust e patti di famiglia*, Padova, 2008, 484.

In materia cfr. pure CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. 132-2015/T dell'1 e 2 ottobre 2015, *L'imposizione indiretta sui vincoli di destinazione: nuovi orientamenti e prospettive interpretative*, in CNN Notizie del 26 novembre 2015.

⁽²²⁾ - Cfr., in tal senso, la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022.

⁽²³⁾ - Nella Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, l'Amministrazione ha fatto proprie le parole di Cass., 23 aprile 2020, n. 8082, in *Trust*, 2021, 3, 304, secondo cui l'atto di dotazione del trust «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust».

adempimento dei doveri che gli derivano dall'atto istitutivo del trust e dall'accettazione della sua funzione di trustee⁽²⁴⁾.

In sostanza, la normativa anteriore alla legge di riforma recata dal d. lgs. 139/2024 pareva doversi interpretare nel senso che l'imposta di donazione fosse da ritenersi applicabile nel caso del trasferimento di beni e diritti che, in esecuzione dell'atto istitutivo del trust, intervenisse tra il trustee e il beneficiario del trust (incrementandone in patrimonio), ma non all'atto con il quale il disponente del trust meramente sottoponesse determinati beni o diritti di sua titolarità al vincolo del trust.

1.2.1. L'EVOLUZIONE DELLA POSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Senonché, rispetto alle predette argomentazioni, l'Amministrazione Finanziaria, in origine⁽²⁵⁾, si mostrò di avviso diametralmente

⁽²⁴⁾ - Cfr. BUSANI, *Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust*, in *Corr. Trib.*, 2007, 5, 362.

Cfr. anche Cass., 17 gennaio 2018, n. 975 (sulla quale cfr. BUSANI, *Senza tassazione l'atto di dotazione relativo ai trust*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 gennaio 2018; SABBÌ, *L'imposta sui vincoli di destinazione non ha più seguaci*, in *Trust*, 2018, 3, 280), in *il fisco*, 2018, 10, 968, con nota di CARUNCHIO, *Misura fissa per il passaggio del bene dal trustee/disponente a favore di trustee di un diverso trust ante 2006*; in *Riv. Dir. Trib.*, 2018, II, 241, con nota di SABBÌ, *La Cassazione conferma l'orientamento sulla tassazione in misura fissa dei trasferimenti di beni nel trust fund ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e "forse" sulle successioni e donazioni*; e in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2018, 2, 126, con nota di BUSANI, *La Cassazione prosegue nel percorso di spostare "a valle" la tassazione del trust*, emanata con riguardo a una fattispecie (di trust traslativo) formatasi anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 262/2006, secondo cui la «transitorietà del trasferimento» dal disponente al trustee è un «profilo [...] che indefettibilmente caratterizza lo schema negoziale del trust, ed in ragione del quale l'atto si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell'imposta di registro, prima mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. Il trasferimento dei beni al trustee avviene, infatti, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del trust, per cui l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea».

⁽²⁵⁾ - Secondo la Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 (sulla quale cfr. BUSANI, *Imposta su vincoli di destinazione e trust*, in *Corr. Trib.*, 2007, 359; CORASANITI, *Profili impositivi dell'intestazione fiduciaria*, in *Obblig. Contr.*, 2009, 548; FRANSONI, *Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione*, in *Corr. Trib.*, 2008, 8, 645; LUPOI, *L'Agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust*, in *Corr. Trib.*, 2007, 2785; STEVANATO, *I "Trusts" e la capacità*